

Allegato A

Schema di accordo per la gestione di un servizio di gestione del Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale ai sensi della Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), art.4, comma 2, lettera e), punto 3.

CIG _____

Atto sottoscritto digitalmente

TRA

La Regione Emilia-Romagna di seguito nominata, per brevità, Amministrazione, con sede legale in Bologna Viale Aldo Moro n. 52 - 40127, C.F. 80062590379 in persona di _____ nato a _____, nella sua qualità di rappresentante della suddetta Amministrazione, domiciliato per carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 38, giusta determinazione dirigenziale n. _____

e

_____ con sede in _____, iscritta al Reg. Imp. di _____ n. _____ R.E.A. n. _____ Albo Soc. Cooperative n. _____, capitale sociale € _____, C.F. _____ e P.IVA. _____ rappresentata dal _____, _____, nato a _____ il _____ (di seguito "Soggetto gestore");

di seguito anche indicate cumulativamente come "le Parti"

PREMESSO

- che la Regione Emilia-Romagna, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), art.4, comma 2, lettera e), punto 3, ha previsto un "Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale (di seguito denominato "Fondo");
- che la Giunta regionale ha approvato con Deliberazione n. _____/2019 l'istituzione del Fondo;
- che l'Allegato A disciplina lo schema del presente accordo;
- che l'Allegato AI disciplina il Regolamento del Fondo;
- che l'istruttoria NP/2019/_____ del Nucleo di valutazione istituito con DD _____ del _____ 2019 ha individuato come Gestore _____, riguardo le manifestazioni di interesse pervenute;
- che il Soggetto gestore ha confermato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa ed a stipulare, a tal fine, il presente accordo con l'Amministrazione;

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo disciplina la gestione delle domande di finanziamento agevolato dal contributo presentate dai Beneficiari, come meglio definiti al successivo art. 4, a valere sulle risorse del Fondo.

2. L'attività del Soggetto gestore prevede

a. supporto ai soggetti richiedenti, anche attraverso terzi, con una attività di assistenza, durante la fase di richiesta del contributo, finalizzata alla ottimizzazione della propria attività e con un successivo monitoraggio fino all'estinzione del finanziamento;

b. attività di gestione così articolata, anche in convenzione con il soggetto FEMS di cui al punto c) dell'art. 2 del Regolamento nelle seguenti attività:

- assistenza per la presentazione delle domande,
- ricezione delle domande,
- verifica e controllo della documentazione presentata dal soggetto FEMS di cui al punto c) dell'art. 2 del Regolamento:
- istruttoria formale e la valutazione di merito,
- calcolo del piano di ammortamento,
- stipula del contratto di finanziamento,
- erogazione del finanziamento,
- incasso delle rate,
- ove necessario, la gestione della revoca del contributo, del suo recupero e della eventuale restituzione all'Amministrazione,
- controllo, monitoraggio e reportistica periodica.

3. Il Soggetto gestore può stipulare appositi accordi con soggetti terzi coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, restando comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione.

4. Il Fondo è istituito al fine di promuovere l'accesso al credito dei soggetti dell'economia solidale che necessitano di un sostegno finanziario per realizzare progettualità orientate al benessere condiviso e non esclusivamente al profitto operanti sul territorio regionale.

5. Il Fondo è istituito al fine di accompagnare i soggetti beneficiari individuati, che per loro natura risultano avere maggiori difficoltà nell'accesso al credito.

6. Il Fondo sostiene progetti finalizzati a sostenere qualunque tipo di attività portata avanti all'interno dell'economia solidale con una ricaduta sul territorio regionale sulla base di una valutazione sull'ammissibilità formale e del merito di credito del soggetto richiedente che rispetti quanto stabilito nel Regolamento.

Le finalità del finanziamento agevolato dal contributo richiesto potranno riguardare tutti i bisogni finanziari legati alla realizzazione della progettualità di economia solidale presentata, a titolo esemplificativo:

- a) l'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta;
- b) il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- c) esigenze di liquidità connesse allo sviluppo o al consolidamento dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo;
- d) investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.

Articolo 3 Creazione ed utilizzo del Fondo

1. Alla firma del presente Accordo, l'Amministrazione provvede a depositare su un apposito conto corrente, individuato dal Soggetto gestore l'importo pari a euro 100.000,00 (centomila), costituendo un Fondo dedicato all'attuazione di quanto previsto nel presente accordo. E' fatta salva la possibilità di ampliare tale Fondo, con appositi atti di Giunta.

2. Il Fondo può essere utilizzato solo per l'abbattimento dei tassi di interesse su prestiti erogati, con destinazione vincolata alle specifiche finalità della misura, con una contabilità separata da quella del Soggetto gestore. I contributi devono essere erogati entro due anni ("Periodo di Erogazione") dalla stipula del presente

contratto. È fatta salva la possibilità di prorogare il Periodo di Erogazione sia in relazione all'utilizzo delle risorse rientranti nel Fondo, sia in caso di rifinanziamento con altre risorse. La nuova scadenza del Periodo di Erogazione sarà definita con accordo scritto fra le Parti.

3. Vanno ad incrementare e/o ricostituire il Fondo:

a. gli interessi attivi sulle giacenze in attesa di utilizzo;

Vanno a decrementare il Fondo:

a. le spese di tenuta conto;

b. le eventuali spese legali per il recupero del contributo, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione.

4. Con cadenza annuale, ovvero, se necessario, con frequenza maggiore, il Soggetto gestore invia all'Amministrazione un prospetto delle movimentazioni del conto dal quale risulti la consistenza del Fondo, i contributi erogati. Il Soggetto gestore invia inoltre un report che descriva i finanziamenti stipulati, quelli erogati ed associati al contributo, i dati utilizzati per il calcolo dei contributi, il tasso di interesse applicato per il calcolo del contributo, le irregolarità, in formato excel, proponendo all'Amministrazione un tracciato record da condividere.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la restituzione delle somme giacenti inutilizzate nel Fondo, ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 4 Soggetti Beneficiari

1. soggetti dell'economia solidale che necessitano di un sostegno finanziario per realizzare progettualità orientate al benessere condiviso e non esclusivamente al profitto.

I soggetti di economia solidale possono avere qualunque forma giuridica adeguata alla tipologia di attività svolta, comprese le persone fisiche senza partita iva. L'attività dei richiedenti ha una ricaduta e produce benefici all'interno della Regione Emilia-Romagna. Il soggetto di Economia Solidale, per richiedere il contributo regionale, presenta un attestato rilasciato da una Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale, o da uno o più Distretti di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale, o da almeno 3 soggetti di Economia Solidale partecipanti al Forum, che riconosca che la realtà richiedente fa parte dell'esperienza dell'Economia Solidale, avendo come orizzonte della propria attività i criteri e gli obiettivi espressi dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 19/2014.

2. Nel caso di richiedenti imprese, a seconda del caso, in sede di presentazione della domanda di finanziamento agevolato dal contributo sotto la propria responsabilità dovranno auto-dichiarare che:

a. l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda;

b. in presenza di dipendenti, la sussistenza di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

c. rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

d. non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti richiedenti;

e. non sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

3. I Beneficiari sono selezionati secondo le procedure descritte nel successivo articolo 6.

Articolo 5 Caratteristiche dei finanziamenti oggetto dell'agevolazione

1. I finanziamenti possono avere qualunque forma tecnica di ammortamento.
2. La provvista per l'erogazione dei Finanziamenti è interamente a valere sul soggetto FEMS.
3. In caso di ritardato pagamento, è possibile applicare ~~si applica~~ al Beneficiario un interesse di mora pari al 2% (due per cento) in ragione d'anno.
4. I contributi sono configurabili come aiuto *de minimis* ai sensi dei Regolamenti CE n. 1407/2013 e 1408/2013; ai fini dell'agevolazione, il Soggetto gestore è tenuto a fornire tempestivamente l'ESL al Beneficiario.
5. Settori ammissibili: possono essere finanziate le iniziative appartenenti a tutti i settori.
6. Il contributo è finalizzato a sostenere qualunque tipo di attività sia portata avanti all'interno dell'economia solidale con una ricaduta sul territorio regionale. Il contributo non potrà superare, per ogni singolo richiedente, l'importo massimo di 25.000 euro. Il contributo viene erogato senza nessun costo per il beneficiario, secondo quanto descritto dal Regolamento, art. 2 punto D. Per quanto riguarda il calcolo del contributo, il gestore si fa carico di individuarne correttamente i calcoli, con particolare riferimento al tasso di interesse di mercato applicato al finanziamento.
7. Durata: la durata massima del finanziamento è di 10 anni comprensiva della possibilità di godere di 1 anno di preammortamento.
8. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano di rientro stabilito dal Soggetto FEMS.

Articolo 6 Presentazione delle domande, istruttoria e procedure di erogazione

1. Il Soggetto gestore mette a disposizione dei potenziali Beneficiari e dei soggetti FEMS le informazioni necessarie alla presentazione della domanda di accesso al contributo e la modulistica. Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito istituzionale del Soggetto gestore e in quello dell'Amministrazione e potrà essere integrato/modificato con semplice comunicazione da parte del Soggetto gestore all'Amministrazione, con le modalità indicate al successivo articolo 11, fermo restando l'impegno di cui al comma 2 del successivo articolo 8.
2. Al fine di presentare domanda di accesso al beneficio, i soggetti interessati contattano il Soggetto gestore. Il soggetto interessato, anche attraverso terzi, consegna al Soggetto gestore la domanda sottoscritta in originale e corredata di copia del documento di identità, la dichiarazione "De Minimis", sottoscritta in originale e tutta la documentazione richiesta dal Soggetto gestore.
3. Il Soggetto gestore effettua l'istruttoria verificando la documentazione, il possesso dei requisiti dei soggetti beneficiari e dei soggetti FEMS, l'eventuale presenza di cause di inammissibilità, e l'esistenza di una valutazione positiva del merito di credito. L'istruttoria deve completarsi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria. Il Soggetto gestore procederà alla valutazione provvedendo a comunicare l'esito al beneficiario e al soggetto FEMS.
4. Il Soggetto gestore si impegna a svolgere, anche attraverso terzi, attività di assistenza, durante la fase di richiesta del contributo, finalizzata alla ottimizzazione dell'attività del soggetto richiedente, e una successiva attività di monitoraggio finalizzata a favorire la restituzione puntuale delle rate del credito concesso.
5. Il Soggetto gestore trasmette annualmente all'Amministrazione una sintesi dell'attività effettuata.
6. Non possono essere approvate richieste di contributo per le quali vengano prodotti documenti, dichiarazioni e/o certificazioni che risultino in tutto o in parte non veritieri, incompleti o inesatti.
7. L'erogazione del contributo avviene su conto corrente bancario indicato dal beneficiario.
8. Il beneficiario è tenuto alla rendicontazione del progetto, entro 18 mesi dalla erogazione del finanziamento, pena la revoca del beneficio.

Articolo 7 Incasso e recupero crediti

1. Il Soggetto FEMS provvede a ad incassare le rate di rimborso del finanziamento erogato, ammortizzando il contributo per abbattimento tassi tempo per tempo.
2. In caso di irregolarità nella restituzione del finanziamento o di restituzione anticipata del finanziamento vale quanto precisato all'art. 10 del Regolamento.

Articolo 8 Impegni del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si impegna ad utilizzare le risorse del Fondo esclusivamente per le finalità cui sono destinate e secondo quanto definito nel presente Accordo, nonché a mantenere le risorse del fondo in un conto corrente dedicato.
2. Il Soggetto gestore si impegna a comunicare, anche attraverso terzi, la rete dei soggetti FEMS su tutto il territorio regionale.
3. Il Soggetto gestore si impegna a svolgere le attività previste nel precedente articolo 6, garantendo adeguata formazione del personale dedicato all'iniziativa, effettuando le verifiche e le valutazioni sulla base di quanto previsto della scheda istruttoria, che redigerà sulla base del Regolamento.

Il soggetto FEMS si impegna altresì ad erogare il finanziamento entro 30 giorni dalla data di delibera e concessione dell'agevolazione.

4. Il Soggetto gestore si impegna inoltre a svolgere, anche attraverso terzi, tutte le attività previste all'art. 10 del Regolamento.
5. Il Soggetto gestore predispone ed invia all'Amministrazione una relazione annuale sullo status dei Finanziamenti erogati, attestante anche la movimentazione complessiva delle risorse assegnate.
6. Qualora intenda avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di alcune delle attività previste nel presente Accordo, il Soggetto gestore garantisce nei confronti dell'Amministrazione la qualità dell'operato di tali soggetti ed il rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, restando pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione.
7. Qualora il Servizio dell'Amministrazione competente in materia riscontri il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente Accordo da parte del Soggetto gestore, l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il presente Accordo, fatti salvi gli effetti relativi agli impegni ed alle obbligazioni già assunte. In questo caso il Soggetto gestore è tenuto alla restituzione del Fondo non impiegato, nelle modalità che comunicherà il competente Servizio dell'Amministrazione.
8. Il Soggetto gestore deve inoltre:
 - a. osservare tutte le disposizioni previste dai Reg. (UE) N. 1407/2013 e N. 1408/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto previsto nel presente accordo e nel Regolamento, fornire all'amministrazione tutti i dati necessari alla compilazione del registro RNA;
 - b. tenere una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione, secondo le normative contabili in vigore;
 - c. garantire l'utilizzo di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati, nel rispetto della normativa sulla privacy;
 - d. inviare i dati afferenti ai Beneficiari dei contributi per il monitoraggio;
 - e. fornire all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria relativa allo stato di avanzamento degli interventi, all'elaborazione della reportistica e all'effettuazione dei controlli a campione;
 - f. dare adeguata comunicazione dell'attività ai potenziali beneficiari attraverso gli sportelli territoriali e mezzo web;
 - g. comunicare immediatamente all'Amministrazione tutte le irregolarità eventualmente rilevate;
 - h. stabilire procedure per far sì che tutta la documentazione sia conservata, fino alla corretta chiusura degli interventi, e comunque nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa nazionale vigente.

9. Qualora nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti il Soggetto gestore rilevi una possibile causa di revoca o decadenza del beneficio concesso, si impegna a fornirne evidenza all'Amministrazione.

10. Il beneficio concesso è soggetto a revoca, e obbligo di restituzione totale o parziale, oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti, qualora nel periodo di durata del finanziamento si verifichino i seguenti casi:

- a. finanziamento concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
- b. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione, ad eccezione del caso in cui l'impresa perda i requisiti di merito agevolativo;
- c. passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
- d. cessazione di attività del Beneficiario;
- e. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (ove applicabile).

La restituzione si intende totale per il punto a. Per tutti gli altri casi la restituzione si applica dal momento in cui si creano le condizioni previste, senza retroattività.

11. Il Beneficiario può rinunciare al beneficio inviando una comunicazione al Soggetto Gestore debitamente sottoscritta. La rinuncia determina la decadenza del beneficio del termine e l'obbligo della restituzione, per la parte non fruita.

Articolo 9 Impegni dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna, qualora il Fondo venga rifinanziato, ad alimentare il Fondo, secondo quanto previsto nel presente Accordo, in tempi utili a consentire il corretto funzionamento dell'attività.
2. L'Amministrazione garantisce la rapidità del proprio intervento in relazione alle attività di propria competenza per la tempestiva assunzione dei provvedimenti necessari all'efficiente funzionamento del Fondo.

Articolo 10 Compensi

1. Al Soggetto gestore spetta un compenso di 4.900 euro complessive, oltre ad IVA se dovuta, per l'attività di cui al presente Accordo da parte dell'Amministrazione. Il compenso viene erogato dall'Amministrazione in un'unica tranches, in seguito alla relazione sul completamento del lavoro preparatorio di comunicazione, predisposizione della modulistica e sottoscrizione degli accordi con i soggetti FEMS.
2. La fattura dovrà essere emessa conformemente alle modalità e ai contenuti previsti dalla normativa vigente e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando ZA2OT0 come codice univoco dell'ufficio di fatturazione elettronica.

Articolo 11 Comunicazioni ed informazioni

1. Le comunicazioni ed i flussi informativi tra le Parti previsti nel presente Accordo dovranno avvenire a mezzo PEC

Per l'amministrazione al seguente indirizzo:

StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Per il Soggetto gestore al seguente indirizzo:

Articolo 12 Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati personali acquisiti in relazione al presente accordo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i..

Articolo 13 Esecutività e durata

1. Il presente accordo ha una durata di due anni dalla sua sottoscrizione, ma resta in vigore sino alla estinzione di tutti i suoi effetti attivi e passivi.

2. Alla scadenza il contratto è rinnovato per altri due anni, alla condizione che ognuna delle due parti esprima all'altra la volontà di rinnovo.

3. Alla data di scadenza sopra indicata, ovvero al verificarsi di quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 8, resta inteso che ne saranno fatti salvi gli effetti per gli impegni e le obbligazioni in essere a quella data, sino alla loro totale estinzione.

4. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all'entrata in vigore di nuove norme, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti.

Articolo 14 Foro competente

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta in via bonaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 15 Elezione di domicilio

Per ogni comunicazione o notifica, anche di natura giudiziaria, le parti eleggono domicilio:

- per il Soggetto gestore: _____

- per l'Amministrazione: Dott. Marco Borioni, Servizio Sviluppo degli Strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, PEC: strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it, Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna

Letto ed approvato, le parti appongono la propria firma digitale sull'atto.

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti

Sottoscritto digitalmente

per il Soggetto gestore

Sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante della società mandataria del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse), Articolo 2 (Oggetto e finalità), Articolo 3 (Creazione ed utilizzo del Fondo), Articolo 4 (Soggetti Beneficiari), Articolo 5 (Caratteristiche dei

finanziamenti), Articolo 6 (Presentazione delle domande, istruttoria e procedure di erogazione), Articolo 7 (Incasso e recupero crediti), Articolo 8 (Impegni del Soggetto gestore), Articolo 9 (Impegni dell'Amministrazione), Articolo 10 (Compensi), Articolo 11 (Comunicazioni ed informazioni), Articolo 12 (Condizioni di tutela della privacy), Articolo 13 (Esecutività e durata), Articolo 14 (Foro competente), Articolo 15 (Elezione di domicilio)

Il Soggetto gestore

Sottoscritto digitalmente

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L' OPERATORE _____ sede legale in _____, via _____, codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante

Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto di gestione del Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale indetta (in seguito Fondo) con la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Fondo dichiara di accettare il seguente patto di integrità approvato dalla regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014

Articolo 1 Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2 Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Articolo 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R. 16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

l'esclusione dalla procedura di affidamento;

la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Articolo 5 Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Data _____

Il Soggetto gestore

Sottoscritto digitalmente

CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce direttamente, sostiene i progetti d'impresa nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie, organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l'innovazione, azioni di promozione.

A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale, promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d'Impresa.

La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.

Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale

Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi>

Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare ed adattarli alla tua impresa, creando così valore per l'intero territorio.

PRINCIPI

Trasparenza e Stakeholders

- Operare secondo principi e pratiche di anti-corruzione e di concorrenza leale
- Valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente)
- Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI
- Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori
- Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione

Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro

- Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità
- Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro

- Favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale
- Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere in azienda

Clienti e Consumatori

- Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero
- Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli
- Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni, reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi

Gestione Green di prodotti e processi

- Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione
- Migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico
- Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera
- Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni
- Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale
- Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa

Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

- Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici)
- Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità
- Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l'impresa da diffondere anche attraverso l'apposito spazio dedicato

Data _____

Il Soggetto gestore

Sottoscritto digitalmente

Allegato AI Regolamento del Fondo di finanza etica e solidale

Articolo 1 Fonti normative

Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), art.4, comma 2, lettera e), punto 3.

Articolo 2 Definizioni

a) **Beneficiari:** soggetti dell'economia solidale che necessitano di un sostegno finanziario per realizzare progettualità orientate al benessere condiviso e non esclusivamente al profitto.

I soggetti di economia solidale possono avere qualunque forma giuridica adeguata alla tipologia di attività svolta, comprese le persone fisiche senza partita iva. L'attività dei richiedenti ha una ricaduta e produce benefici all'interno della Regione Emilia-Romagna. Il soggetto di Economia Solidale, per richiedere il contributo regionale, presenta un attestato rilasciato da una Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale, o da uno o più Distretti di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale, o da almeno 3 soggetti di Economia Solidale partecipanti al Forum, che riconosca che la realtà richiedente fa parte dell'esperienza dell'Economia Solidale, avendo come orizzonte della propria attività i criteri e gli obiettivi espressi dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 19/2014.

b) **Gestore:** svolge i compiti indicati agli articoli 6, 9 e 10. E' iscritto al Forum Regionale dell'Economia Solidale; ha la forma giuridica di Associazione o Cooperativa; possiede una struttura organizzativa adeguata al compito da svolgere; svolge le proprie attività con ricadute sul territorio dell'Emilia-Romagna; è riconosciuto come soggetto dell'Economia Solidale da una Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale, o da uno o più Distretti di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale, o da almeno 3 soggetti di Economia Solidale partecipanti al Forum.

c) **Realtà di Finanza Etica Mutualistica e Solidale (FEMS):** in conformità alle caratteristiche previste dalla LR 19/2014 all'articolo 3, comma 1, lettera k), e all'articolo 4, comma 2, lettera e), punto 2, o dall'art. 111/bis, comma 1, del Testo Unico Bancario relativamente agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, la realtà di Finanza Etica Mutualistica e Solidale è in possesso della seguente documentazione:

- attestato rilasciato da una Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale, o da uno o più Distretti di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale, o da almeno 3 soggetti di Economia Solidale partecipanti al Forum che riconosca che tutta l'attività finanziaria della realtà FEMS è orientata ai principi della FEMS;

- copia dello statuto o della delibera assembleare da cui risulti il rispetto dei criteri stabiliti dalla LR 19/2014 all'articolo 3, comma 1, lettera k), e all'articolo 4, comma 2, lettera e), punto 2, o dall'art. 111/bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.

Il soggetto FEMS presenta al Soggetto gestore la suddetta documentazione; svolge, in particolare, le attività previste dagli articoli 6 e 10 del presente Regolamento.

d) **Beneficio:** le risorse del fondo sono utilizzate per erogare contributi ai beneficiari per l'abbattimento degli interessi passivi a fronte del prestito concesso da una realtà di finanza etica mutualistica e solidale. Il contributo copre il 100% degli interessi previsti, fino ad un massimo del 7% annuo. Il contributo viene erogato anticipatamente al soggetto FEMS in un'unica soluzione, al valore attualizzato degli interessi complessivi previsti dal piano di rientro del prestito concesso. La durata massima dei prestiti è di anni 10.

Articolo 3 Caratteristiche del contributo

Il contributo è finalizzato a sostenere qualunque tipo di attività sia portata avanti all'interno dell'economia solidale con una ricaduta sul territorio regionale.

Il contributo non potrà superare, per ogni singolo richiedente, l'importo massimo di 25.000 euro. Il contributo viene erogato senza nessun costo per il beneficiario.

Articolo 4 Risorse finanziarie

Euro 100.000,00. Tali risorse costituiscono il Fondo per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi da realtà di finanza etica mutualistica e solidale ad esperienze di economia solidale. Il fondo può essere alimentato da ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili.

Articolo 5 Criteri di selezione

Il Soggetto gestore procede alla selezione attraverso l'analisi della documentazione presentata per ogni richiesta di contributo dai soggetti FEMS, che evidenzia la presenza delle seguenti condizioni:

condizioni del soggetto beneficiario per definirsi una realtà di ES secondo quanto definito dalla LR 19/2014 e dal presente Regolamento, nonché possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'Accordo;

qualità del progetto orientato ai criteri e agli obiettivi previsti dalla LR 19/2014;

delibera di concessione del finanziamento da parte di un soggetto FEMS;

condizioni del soggetto finanziario per definirsi una realtà FEMS, come previsto dal presente Regolamento.

Articolo 6 Attività del Soggetto Gestore, presentazione delle domande, istruttoria e procedure di erogazione

I soggetti FEMS, per conto della realtà di Economia Solidale richiedente il contributo, presentano domanda al Soggetto gestore attraverso la compilazione di apposita modulistica messa a disposizione dal Soggetto gestore.

È possibile presentare le domande al Soggetto gestore fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto FEMS consegna al Soggetto gestore, tramite PEC o strumenti equivalenti, la domanda sottoscritta dal richiedente e corredata da tutti i documenti necessari.

Il Soggetto gestore esamina, in ordine cronologico di ricevimento, la completezza e correttezza delle domande ricevute, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 5, verificando l'eventuale presenza di cause di inammissibilità. La verifica deve completarsi entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.

Il Soggetto gestore procede alla valutazione provvedendo a comunicarne l'esito al beneficiario e al soggetto FEMS. In caso di esito positivo, il Soggetto gestore eroga il contributo entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, sul conto corrente bancario indicato dal soggetto FEMS.

Il Soggetto gestore è responsabile degli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, in collaborazione con il competente servizio della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 7 Spese ammissibili

Sono ammissibili tutti i bisogni finanziari legati alla realizzazione della progettualità di economia solidale presentata, a titolo esemplificativo:

- a) l'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta;
- b) il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- c) esigenze di liquidità connesse allo sviluppo o al consolidamento dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo;
- d) investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.

Articolo 8 Cause di inammissibilità

Relativamente ad attività d'impresa, è causa di inammissibilità essere sottoposti a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

È altresì causa di inammissibilità l'irregolarità DURC alla data di presentazione della domanda.

Non possono essere accolte richieste di contributo per le quali vengano prodotti documenti, dichiarazioni o certificazioni che risultino, in tutto o in parte non veritieri, incompleti o inesatti.

Articolo 9 Rapporti del Soggetto Gestore con l'Amministrazione

Il Soggetto gestore trasmette annualmente alla Regione una sintesi dell'attività effettuata, attestante anche la movimentazione complessiva delle risorse assegnate.

Il Soggetto gestore si impegna nei confronti dell'Amministrazione a:

- a. assicurare i necessari raccordi con l'Amministrazione;
- b. osservare tutte le disposizioni previste dal presente accordo;
- c. assicurare l'accesso ai documenti da parte dell'Amministrazione;
- d. tenere una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e. stabilire procedure per far sì che tutta la documentazione sia conservata nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa nazionale vigente;
- f. mantenere le risorse del fondo in un conto corrente dedicato;
- g. rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna l'impiego delle risorse e le movimentazioni del conto corrente dedicato;
- h. mettere a disposizione della Regione la documentazione per i controlli a campione.

Articolo 10 – Perdita del beneficio

Il soggetto FEMS è tenuto ad inviare al Soggetto gestore una relazione annuale sulla situazione dei progetti beneficiari del contributo regionale.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto FEMS è tenuto a restituire al Soggetto gestore la quota parte del contributo non fruito dal beneficiario.

In caso di irregolarità nella restituzione del finanziamento, il soggetto FEMS si fa carico della revoca del beneficio e della restituzione al Soggetto gestore di quanto revocato al beneficiario, documentando le modalità del calcolo di quanto revocato.

In caso di perdita dei requisiti del soggetto beneficiario, il soggetto FEMS si fa carico della revoca del beneficio e della restituzione al Soggetto gestore di quanto revocato al beneficiario, documentando la modalità di calcolo di quanto revocato.

Allegato A2

Scheda Progettuale:	Gestione del fondo di finanza regionale destinato a realtà etica, mutualistica e solidale. (L.R. 19/2014, art. 4), istituito con DGR 1068 del 01 luglio 2019
Oggetto:	Servizio di gestione di un fondo destinato all'erogazione di contributi per l'abbattimento del tasso di interesse su prestiti concessi ai sensi del Regolamento approvato dalla DGR n. 1068 del 1° luglio 2019
Caratteristiche del soggetto gestore:	E' iscritto al Forum Regionale dell'Economia Solidale; ha la forma giuridica di Associazione o Cooperativa; possiede una struttura organizzativa adeguata al compito da svolgere; svolge le proprie attività con ricadute sul territorio dell'Emilia-Romagna; è riconosciuto come soggetto dell'Economia Solidale da una Rete di Economia Solidale (RES) avente rilevanza almeno regionale, o da uno o più Distretti di Economia Solidale (DES) aventi rilevanza a livello provinciale, o da almeno 3 soggetti di Economia Solidale partecipanti al Forum. (Par.2 b) del Regolamento)
Compenso massimo:	Euro 4.900,00 + IVA
Durata del contratto:	Due anni, rinnovabile per altri due alle medesime condizioni
Modalità di selezione:	Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", art. 36, comma 2, lett. a), in base al quale si può procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Marco Borioni DD 8384 del 14 maggio 2019